

costruire il futuro

ANCE | BRESCIA

5/2024

Rivista bimestrale di ANCE Brescia

La Patente a crediti e le prossime implicazioni digitali approfondite dall'avvocata Chiara Micera

Nell'ambito dell'utile servizio attivato da Ance Brescia per le imprese associate su Legal Bim e digitalizzazione per favorire la transizione digitale, tema di rilevante attualità, al quale è bene le imprese, indipendentemente dalle loro dimensioni, guardino con attenzione e soprattutto agiscano tempestivamente, continuano sulle pagine della nostra rivista gli approfondimenti dell'avvocata Chiara Micera.

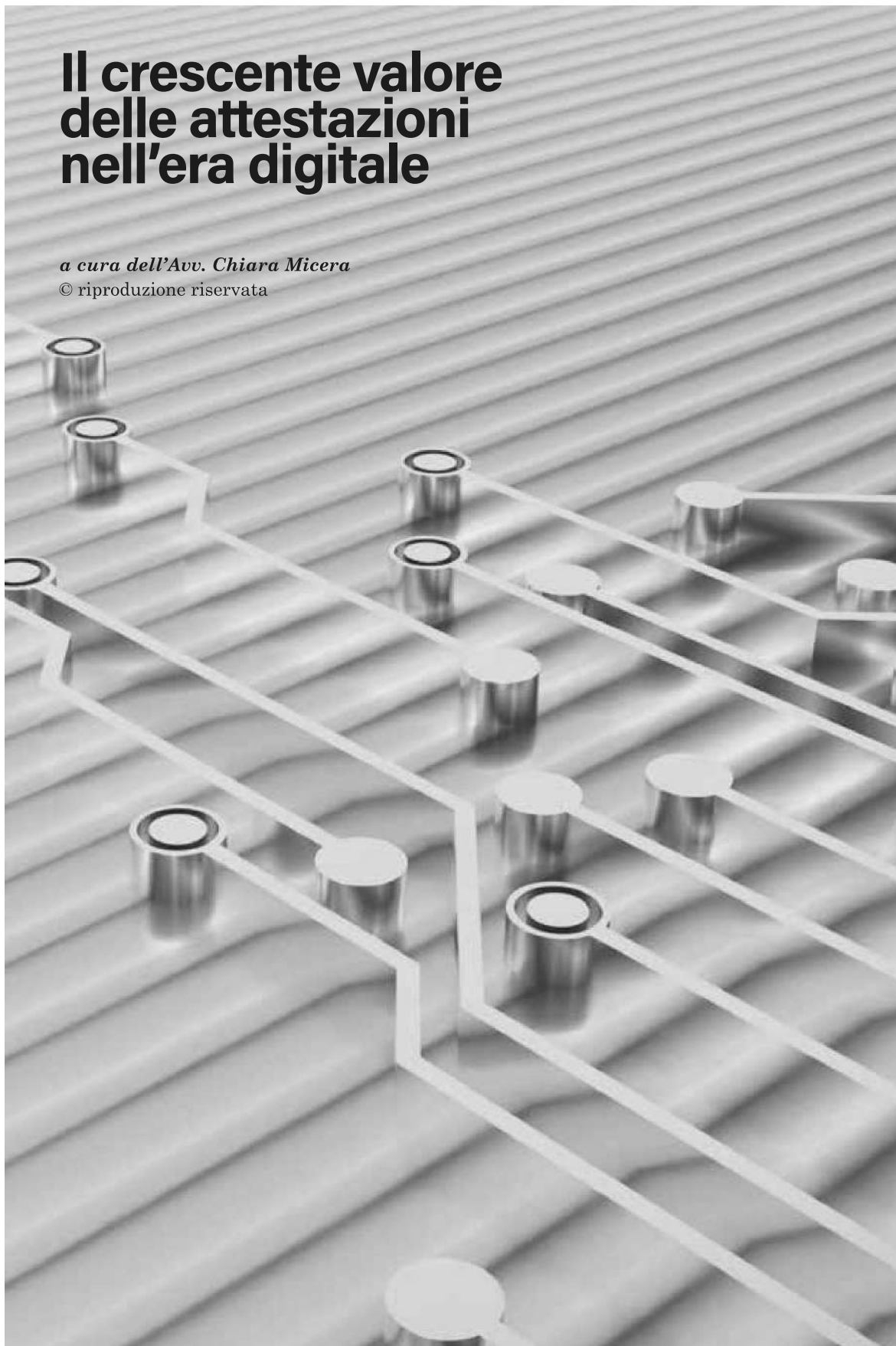
La professionista, fondatrice dell'omonimo studio legale con sedi a Bologna, Brescia e Roma, e consulente esperta di Legal Bim e diritto delle nuove tecnologie, supporta i funzionari dell'Associazione di via Foscolo nella definizione della specifica attività promossa a supporto delle imprese. Supporto prezioso che l'avvocata Micera declina anche in questa rubrica di "Costruire il futuro". Da direttore responsabile della testata ritengo si tratti di un'utile bussola per orientarci in un cammino tutt'altro che semplice, confortati da indicazioni puntali da parte di chi a livello nazionale può vantare oggettive competenze professionali e specialistici approfondimenti, frutto di costante impegno e continua ricerca. L'analisi sulla recente novità rappresentata dalla Patente a crediti fa presagire i passaggi collaterali futuri, quali ad esempio: la blockchain, le nuove tecnologie di notarizzazione dei processi per la produzione delle attestazioni, o i quali l'utilizzo dei registri distribuiti. Buona lettura!

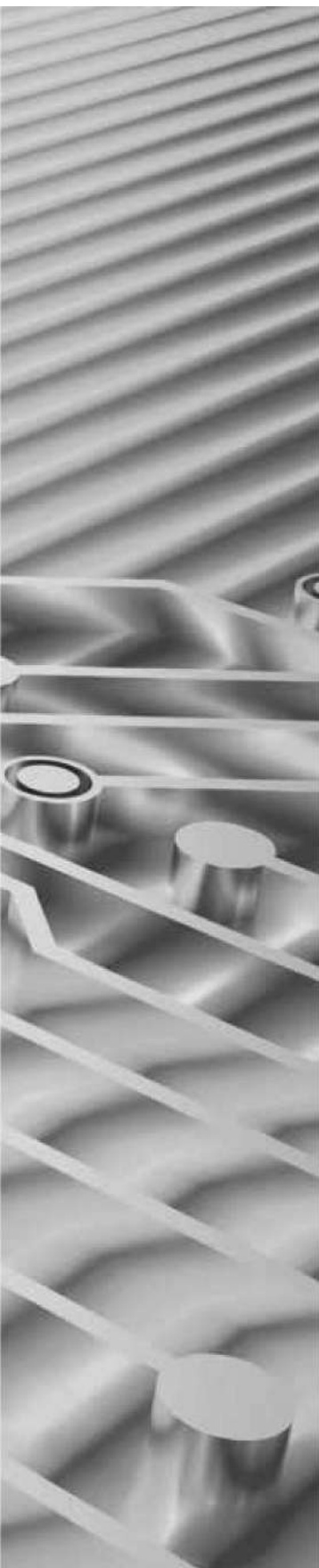
(Adriano Baffelli)

Il crescente valore delle attestazioni nell'era digitale

a cura dell'Avv. Chiara Micera

© riproduzione riservata





Avvocata Chiara Micera
Studio legale Micera

entrata in vigore della patente a crediti per l'edilizia del 1° ottobre 2025, in forza del recente Decreto del Ministero del Lavoro n.132 del 2024, in attuazione dell'art. 29 del c.d. Decreto Pnrr, il n. 19 del 2 marzo 2024, riafferma il crescente valore della necessità di certificare il possesso di requisiti per la partecipazione ad un processo inserito nel nostro sistema giuridico ed economico.

Il provvedimento è stato emanato per implementare la sicurezza sul lavoro, ed è modulato come il precedente provvedimento datato 2003, della patente a punti per la sicurezza stradale, di cui all'art. 126 bis del Codice della Strada. Il provvedimento prevede l'obbligatorietà per le imprese e per i lavoratori autonomi di richiedere all'Ispettorato nazionale del lavoro, il rilascio della patente digitale per poter operare nei cantieri temporanei o mobili, sia italiani che esteri. Può essere richiesta dalle imprese italiane e da quelle stabilite in uno Stato Ue, mentre per quelle attive al di fuori dello spazio europeo, è necessaria l'autocertificazione del possesso di documenti equivalenti riconosciuti dalla legge italiana.

In sintesi, trattasi di un **sistema di qualificazione**, che prevede un punteggio iniziale di trenta crediti, che possono essere incrementati sino a cento, o decurtati non oltre un minimo di quindici crediti.

Sono esonerati dall'obbligo i fornitori di materiali e chi svolge prestazioni di natura intellettuale. Bisognerà allegare alla domanda, tra l'altro, l'iscrizione alla Camera di Commercio, nonché il Documento unico di regolarità contributiva (Durc), il Documento valutazione rischi (Dvr), nonché il Documento unico di regolarità fiscale (Durf), nonché la designazione del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.

Una volta ottenuta la patente, la stessa ha una validità continuativa, ma i punti possono essere decurtati in caso di violazione delle normative sulla sicurezza, o incrementati se vi sono stati investi-

menti in sicurezza, adempimenti formativi e certificazioni volontarie. Le informazioni contenute nella patente sono conservate per la sua validità e per un periodo di cinque anni, in caso di sospensione o decurtazioni.

Il decreto prevede la punibilità dell'impresa qualora si verifichino incidenti mortali o che causino lesioni permanenti, ed in tale ipotesi, l'Ispettorato nazionale del lavoro potrà adottare un **provvedimento cautelare di sospensione della patente sino a 12 mesi**.

Se venisse ravvisata una ipotesi di colpa grave, la sospensione sarà obbligatoria, fatta salva l'applicabilità di altre norme (Decreto Sicurezza e Codice Penale), e diversa valutazione adeguatamente motivata dell'Ispettorato.

In osservanza al principio della trasparenza, temperato dal rispetto per la protezione dei dati, sarà possibile per un determinato gruppo di soggetti, poter verificare i requisiti dell'impresa, certificati dalla patente a crediti.

Essi sono:

- enti pubblici e le autorità di controllo: Inail, Inl, Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza;
- committenti e stazioni appaltanti: per la verifica dei requisiti prima dell'affidamento di un contratto;
- imprese e lavoratori autonomi titolari della patente: essi possono accedere al portale per verificare il proprio punteggio, per promuovere istanze di recupero dei crediti sospesi o decurtati ed altro;
- organizzazioni sindacali ed associazioni di categoria.

E qui si centra il tema della **pubblica fede**, la possibilità di creare un sistema organico di strumenti per garantire l'affidabilità di un operatore economico, con un obiettivo di corto raggio, come l'affidamento di un contratto, ad un ulteriore di ben più ampio respiro, che è il complessivo buon andamento dei rapporti commerciali a beneficio di tutto il sistema. Il Legislatore ha fatto e fa ricorso ad una serie di strumenti, quali i visti di conformità, le asseverazioni, le autocertificazioni e quelle

certificazioni invece, rilasciate da enti terzi, ma rispetto alla patente a crediti, ha assunto espresso rilievo il valore delle attestazioni rilasciate dalle Soa, organismi disciplinati dall'art. 100, comma 4 del nuovo Codice dei contratti pubblici, il D. Lgs.36/2023.

Infatti, come chiarito anche nella Circolare dell'Ispettorato nazionale del lavoro e delle politiche sociali n.132 pubblicata sul sito dell'Ispettorato del lavoro in data 24 settembre 2024, a migliore chiarimento sull'applicazione della normativa *de quo* che ha modificato l'art.27 del D. Lgs.81/2008 (Testo unico sulla sicurezza), costituisce criterio di attribuzione di ulteriori crediti per il titolare di patente, l'essere in possesso della certificazione Soa di classifica I e II.

Ed a riprova della credibilità dell'impresa munita di attestazione Soa, **il Legislatore ha previsto l'esclusione dell'ambito applicativo della patente a crediti, le imprese in possesso dell'attestazione di classifica Soa, in classifica pari o superiore a III**, a prescindere, in assenza di diverse indicazioni, della categoria di appartenenza. La circostanza porta a diverse riflessioni: la prima attiene alle iniziative poste in essere dallo Stato per la piena affermazione di uno dei principi fondanti del nuovo Codice, portato nell'art. 5, titolato "Principi di buona fede e tutela dell'affidamento". Al primo comma esso recita: "Nella procedura di gara le stazioni appaltanti, gli enti concedenti e gli operatori economici si comportano reciprocamente nel rispetto dei principi di buona fede e tutela dell'affidamento".

Affinché si possa creare la reciproca fiducia, il precedente articolo 2 che ne istituisce il principio, prevede che al Pubblica amministrazione pur favorendo e valorizzando l'iniziativa e l'autonomia decisoria dei funzionari pubblici,



prevede la responsabilità degli stessi, per colpa grave, ma al comma 4, contempera prevedendo che "Per promuovere la fiducia nell'azione legittima, trasparente e corretta dell'amministrazione, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano azioni per la copertura assicurativa dei rischi per il personale, nonché per riqualificare le stazioni appaltanti e per rafforzare e dare valore alle capacità professionali dei dipendenti, compresi i piani di formazione di cui all'art.15, comma 7."

In sintesi, prevede sia una garanzia in favore dei propri dipendenti, quale la copertura assicurativa, e ciò allo scopo di non limitarne l'azione, spostando il rischio su un soggetto privato, la Compagnia garante per la responsabilità civile, in base ad un rapporto contrattuale di tipo privatistico.

La gestione di quell'obiettivo dello Stato avviene su un piano pubblico-privato.

La seconda riflessione è che tale dinamica trova la migliore espressione proprio nella funzione delle Soa, e degli Enti di certificazione in senso lato.

Quanto alle prime, esse sono **Organismi di attestazione (Soa) di diritto privato, appositamente autorizzati dall'Autorità, che svolgono però funzioni pubblicistiche, e le attestazioni prodotte hanno natura di atto pubblico facente fede fino a querela di falso**, come chiaramente espresso dall'Organismo di controllo a cui sono sottoposte, l'Anac, l'Autorità nazionale anticorruzione, nel "Manuale sull'attività di qualificazione" dell'ottobre 2014, nonché ribadito dalla giurisprudenza: *ex multis* Consiglio di Stato, sez. IV, 4 luglio 2012, n.3905, conforme sez. V, 19 aprile 2011 n.2401. Quanto ai secondi, sono anch'essi di natura privatistica, sebbene operanti solo a fronte di un procedimento gestito da Accredia, un'associazione riconosciuta senza scopo di lucro, designata dal Go-

verno italiano, in applicazione del Regolamento europeo n. 765/2008, e che opera sotto la vigilanza del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Il tema quindi degli strumenti per attestare le qualità di un operatore economico sono sottese all'intero impianto del nuovo Codice dei contratti pubblici, e lo ritroviamo come chiara espressione nell'art.109, titolato "Reputazione dell'impresa", mediante l'istituzione presso l'Anac, che ne cura la gestione di un sistema digitale di monitoraggio delle prestazioni, quale elemento del fascicolo virtuale degli operatori che raccoglie le informazioni sulle imprese e che è collegata in rete a tutte le pubbliche amministrazioni.

Piattaforma nell'ambito della quale confluiranno altresì le attestazioni Soa, in un complessivo eco-sistema, in cui non sono saranno resi disponibili i requisiti, ma altresì le *performance* dell'impresa nell'esecuzione pregressa degli affidamenti aggiudicati.

Questo impianto introdotto nell'ultimo Codice, permette di comprendere che lo sviluppo delle garanzie introdotte da un soggetto terzo avranno ulteriore e maggiore rilievo nell'ambito della concorrenza, perché consentiranno rapidi processi, mediante l'acquisizione di dati già precedentemente validati, ma altresì di districarsi tra le nuove esigenze richieste dalla transizione digitale, attestando la validità dei percorsi di formazione riconosciuti a livello nazionale ed internazionale, quali *standards* generalmente applicati. Interessante poi sarà l'adozione delle nuove tecnologie di notarizzazione dei processi per la produzione delle attestazioni, quali l'utilizzo dei registri distribuiti, tra cui la più nota è la *blockchain*, o della formazione e conservazione dei documenti, secondo i principi fissati dal Codice dell'amministrazione digitale.